

## Misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica

### **FAQ per i pubblici esercizi 12 marzo 2020**

#### **1. Quali sono gli obblighi oggi applicabili ai pubblici esercizi? E per le discoteche?**

Con il DPCM dell'11 marzo 2020 è stata prevista la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie. Inoltre, per le disposizioni che non risultano incompatibili, permane il regime normativo previsto dal DPCM dell'8 del 9 marzo 2020, ragione per cui è ancora efficace la sospensione di ogni attività nelle discoteche e locali assimilati lungo tutto il territorio nazionale.

#### **2. È consentito il delivery? Mi hanno riferito che in alcune località le Autorità stanno sanzionando gli esercizi che prestano questo servizio.**

Il DPCM pubblicato ieri notte ha espressamente confermato quanto già era stato ottenuto dalla Federazione, per cui l'attività di ristorazione con consegna a domicilio "*resta consentita [...] nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto*"; pertanto, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che dovessero decidere di esercitare (o di continuare ad esercitare) tale attività – effettuando, peraltro, un servizio davvero importante per i cittadini che sono costretti a rimanere nelle proprie abitazioni - non potranno/dovranno esser sanzionati.

È bene, inoltre, precisare che l'attività di *delivery* non è soggetta ad alcuna restrizione oraria.

Resta fermo che dovrà esser cura di chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma di *delivery* – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

#### **3. Sono un ristorante e ho deciso di assicurare la consegna a domicilio, come posso dimostrare che il cuoco si sta recando nel mio esercizio per lavorare?**

Il datore di lavoro può consegnare una dichiarazione scritta al dipendente, in cui si afferma che quest'ultimo è impiegato presso il proprio esercizio. In ogni caso, il lavoratore deve compilare il modulo di [autocertificazione](#), dichiarando che il proprio spostamento è motivato da esigenze lavorative.

#### **4. In base alle nuove norme, devo chiudere il mio esercizio posto in un'area di servizio stradale/autostradale/ferroviaria/aeroportuale?**

Ai sensi dell'art. 1 p.to 2) del DPCM dell'11 marzo 2020, si prevede che restino aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

#### **5. Ci sono novità con riferimento alle mense?**

Le nuove norme prevedono che non siano sospese le mense e il catering continuativo su base contrattuale, sempre che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

**6. Ho un'azienda di catering, posso continuare ad esercitare la mia attività?**

No se l'azienda svolge attività di catering per eventi (codice ateco 56.21), in quanto la normativa prevede esclusivamente la prosecuzione dei catering di tipo continuativo su base contrattuale (codice ateco 56.29.20), vale a dire la fornitura di pasti preparati sulla base di accordi negoziali stipulati con il cliente (ad es. catering aereo, ospedali) per uno specifico periodo di tempo.

**7. Come devono comportarsi le attività di somministrazione di alimenti e bevande che siano anche in possesso della licenza di rivendita ordinaria di tabacchi?**

Dovranno necessariamente chiudere l'area asservita alla somministrazione (e quindi sospendere la relativa attività), potendo invece continuare ad esercitare l'attività di rivendita di tabacchi

**8. Per gli esercizi che possono restare aperti, con riferimento all'obbligo di garantire la distanza di sicurezza di un metro, è sufficiente affiggere un cartello ove si ricorda ai clienti di rispettare tale distanza?**

No. È necessario adottare tutti gli accorgimenti necessari per far sì che i clienti possano rispettare la distanza di un metro (es. distanziare i tavoli, contingentare gli ingressi ecc.).

**9. Fino a quando rimarranno in vigore le nuove norme?**

Le nuove misure riguardano l'intero territorio nazionale e sono in vigore dal 12 al 25 marzo 2020, salvo diversa disposizione.

